



COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA COMMISSIONE CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. **13** del 01/07/2021)

OGGETTO: Determina Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti (AGER) nr. 191 del 15/06/2021. Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021

L'anno 2021 e questo di 1 del mese di LUGLIO alle ore 16:30, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 in data 03/01/2020 e prorogata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/03/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 105 in data 04/05/2021:

| Cognome e nome | Presente | Assente |
|-------------------------------|----------|---------|
| Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO | X | — |
| Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO | X | — |
| Dr. Michele MARCUCCIO | X | — |

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' Art. 49 comma 1 e Art. 149 bis comma 1 del T.U. n°267/200

Il Responsabile del Settore

Fabio MAFFEO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole attestante altresì la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Valentina COSMA

Si esprime parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Segretario Generale

Dott.ssa Giuliana Grasso

Il Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” propone di adottare la presente deliberazione:

Premesso che:

- la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra le quali la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha approvato il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (di seguito, MTR) con il quale si definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- l'*“Ente territorialmente competente”* è definito da ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*
- nella Regione Puglia risulta costituito ed operativo quale *“Ente territorialmente competente”* l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito, AGER);

Considerato che:

- con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”* ARERA ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetari delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19;
- l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune*

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”;

- il comma 2 dell’art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73 differisce, per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto Legge 8 aprile 2013 n°35, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 al 31 luglio 2021;
- il Comune di Carmiano ha incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto Legge 8 aprile 2013 n°35 e che pertanto trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell’art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come “*Gestore*” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da AGER si concretizza anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021;
- per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;
- il Comune di Carmiano con nota prot. 4077 del 11/03/2021, integrata con nota prot. 8600 del 07/06/2021, ha provveduto a trasmettere ad AGER la documentazione del Piano Economico-Finanziario per l’anno 2021;

Esaminata la determina nr. 191 del 15/06/2021 dell’AGER con la quale si è provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 e si è proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Comune di Carmiano;

Esaminate le “*Valutazioni dell’Ente territorialmente competente*” allegate alla determina nr. 191 del 15/06/2021, riferite al Comune di Carmiano, dalla quale si evince che la sintesi delle scelte operate dall’ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare:

Tabella 4: Tariffa finale

| Tariffa finale | | |
|---|-----------------|-------------|
| | Comp. variabile | Comp. fissa |
| Tariffa complessiva riconosciuta | 1.932.652 | |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) | 134.309 | |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR | 1.372.720 | 694.241 |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) | | 36.255 |
| Attività fuori perimetro | | |
| Tariffa finale con fuori perimetro | 1.372.720 | 657.987 |
| Tariffa finale solo attività in perimetro | 1.372.720 | 657.987 |

Appurato che il Piano Economico Finanziario riconosciuto per l'anno 2021 per il Comune di Carmiano ammonta ad € 2.030.707,00 (Tariffa complessiva riconosciuta + ulteriori costi riconosciuti dall'ETC – Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020);

Ritenuto pertanto di prendere atto della determina nr. 191 del 15/06/2021 dell'AGER con la quale si è provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e si è proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Comune di Carmiano;

Acquisito in data 30/06/2021 al nr. 10072 del protocollo generale dell'ente, il parere favorevole all'approvazione del provvedimento espresso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Fernando Antonio Cazzella, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott. Fabio Maffeo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisito il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Propone di deliberare:

- di prendere atto** della determina nr. 191 del 15/06/2021 dell'AGER PUGLIA, quale “*Ente territorialmente competente*”, con la quale si è provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e si è proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Comune di Carmiano, che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto** altresì che, ai sensi di quanto disposto dalle “*Valutazioni dell'Ente territorialmente*”

competente” allegata alla determina AGER nr. 191 del 15/06/2021, riferite al Comune di Carmiano, si evince che la sintesi delle scelte operate dall’ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare:

Tabella 4: Tariffa finale

| Tariffa finale | | |
|---|-----------------|-------------|
| | Comp. variabile | Comp. fissa |
| Tariffa complessiva riconosciuta | 1.932.652 | |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) | 134.309 | |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR | 1.372.720 | 694.241 |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) | | 36.255 |
| Attività fuori perimetro | | |
| Tariffa finale con fuori perimetro | 1.372.720 | 657.987 |
| Tariffa finale solo attività in perimetro | 1.372.720 | 657.987 |

- di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto con determina nr. 191 del 15/06/2021 dell’AGER PUGLIA, il Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 del Comune di Carmiano è pari ad € **2.030.707,00**, (al netto del tributo TEFA), di cui € 1.372.720 quale componente variabile ed € 657.987 quale componente fissa;
- di dare mandato** all’ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell’ente, ognuno per le proprie competenze, nonché all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti;

la Commissione con i poteri del Consiglio Comunale

Visto e richiamati:

- il verbale di insediamento prot. 18625 del 09/12/2019;
- la deliberazione nr. 1 del 12/12/2019 (modalità organizzative della Commissione);

Preso atto della proposta innanzi illustrata;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

Visto il parere tecnico-amministrativo;

Visto il parere contabile;

Visto il parere di conformità del Segretario Generale;

Sentito il sovraordinato competente per materia, dr. Pantaleo Isceri;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare la su esposta proposta di deliberazione e per l'effetto:

la premessa forma parte integrante del presente deliberato e qui si intende integralmente riportata.

- 1) **di prendere atto** della determina nr. 191 del 15/06/2021 dell'AGER PUGLIA, quale "Ente territorialmente competente", con la quale si è provveduto ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e si è proceduto alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Comune di Carmiano, che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di prendere atto** altresì che, ai sensi di quanto disposto dalle "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente" allegate alla determina AGER nr. 191 del 15/06/2021, riferite al Comune di Carmiano, si evince che la sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare:

Tabella 4: Tariffa finale

| Tariffa finale | | |
|---|-----------------|-------------|
| | Comp. variabile | Comp. fissa |
| Tariffa complessiva riconosciuta | 1.932.652 | |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) | 134.309 | |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR | 1.372.720 | 694.241 |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) | | 36.255 |
| Attività fuori perimetro | | |
| Tariffa finale con fuori perimetro | 1.372.720 | 657.987 |
| Tariffa finale solo attività in perimetro | 1.372.720 | 657.987 |

- 3) **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto con determina nr. 191 del 15/06/2021 dell'AGER PUGLIA, il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del Comune di Carmiano è pari ad € **2.030.707,00**, (al netto del tributo TEFA), di cui € 1.372.720 quale componente variabile ed € 657.987 quale componente fissa;
- 4) **di dare mandato** all'ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori I e IV dell'ente, ognuno per le proprie competenze, nonché all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti;

Con separata votazione, voti favorevoli unanimi, si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO

Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO

Dr. Michele MARCUCCIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuliana Grasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li

Responsabile Segreteria

Nada MIGLIETTA

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/07/2021, decorsi __ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuliana Grasso

Dalla Residenza Comunale, li _____



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 191 del 15 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d decreto “*Cura Italia*” convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.
- la Deliberazione dell’ARERA 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”.
- la deliberazione dell’ARERA 12 marzo 2020 n. 59 “*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19*”.
- la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”.

- la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.
- la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 *“Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”*.

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europolitano e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo,

contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui*

al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione”* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi

elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5)*”.

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *“nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]”*.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”* l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti*

della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."

O) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR - ARERA
- La delibera n. 57/2020 - ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Adelfia, Alberobello, Binetto, Corsano, Noci, Valenzano, Gioia del Colle, San Marco in Lamis, Carmiano, Palagiano, Casalnuovo Monterotaro, Orta Nova, Locorotondo, Mola di Bari.**

Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

- 2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 3) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 15 Giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:15/06/2021 12:34:23

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Carmiano (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio .

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Ecotecnica s.r.l., con avvio delle attività dal 01/09/2020. Il nuovo servizio comprende:

- Raccolta “porta a porta” (PaP) delle frazioni differenziate e della frazione secca residua;
- Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE;
- Raccolta di farmaci, pile e altre frazioni minori;
- Gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
- Lavaggio strade.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta al gestore e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018, 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell’anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell’anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell’anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d’atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2018 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore Ecotecnica s.r.l.

La ditta Ecotecnica s.r.l., in qualità di attuale gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 05/03/2021 e successiva integrazione documentale in data 11/03/2021.

Ecotecnica, in qualità di gestore del servizio di raccolta, ha nella relazione accompagnatoria esaurientemente descritto i criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Carmiano ed Ecotecnica

Con riferimento alla documentazione prodotta dal Comune sono state effettuate le seguenti valutazioni e modifiche:

- Non sono state ritenute ammissibili le motivazioni addotte per la giustificazione del superamento del limite di crescita ad eccezione dei maggiori costi di smaltimento per come dettagliati e riportati nel successivo paragrafo 4.7;

Con riferimento alla documentazione prodotta dal Gestore Ecotecnica sono state effettuate le seguenti valutazioni e modifiche:

- Non sono stati ritenuti ammissibili i maggiori costi legati alla pandemia per Covid 19 per l'anno 2021 atteso che il Comune nella sua relazione non ha certificato il riconoscimento delle somme chieste dall'Azienda.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato, secondo quanto dichiarato dall'Ente, saranno pagati o con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019 oppure saranno pagati dall'Ente con fondi derivanti dalla fiscalità generale, senza gravare quindi sui contribuenti Tari;
- il nuovo Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ovvero la ditta Universal Service s.r.l., ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;

- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo dei gestori e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Atteso che:

- L'art. 4.5 della Deliberazione Arera 443/2019 stabilisce che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*.
- La Deliberazione Arera 57/2020, riporta che: *“Peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore”*.

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere pari ad Euro € 1.449.983,40 oltre IVA e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore da € 1.838.282,31 ad € 1.449.983,40.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$r_{pi\ a} = 1,7\%$

$X\ a = 0,1\%$

$Q_L\ a = 0,0\%$

$P_G\ a = 0,0\%$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6%.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

È previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare in relazione all'aumento dei costi di trattamento e smaltimento (come specificato al paragrafo 4.7).

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro $\gamma\ 1$, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro $\gamma\ 2$, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro $\gamma\ 3$, viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "customer satisfaction" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b , fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 - 0,6]$;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1 - 0,4]$.

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune a consuntivo negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono progressivamente cresciuti. Tale situazione è legata a fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale

L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stato stimato mantenendo invariate le quantità al 2019 per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari per un importo di € 19.405,54 Iva compresa.

Inoltre, il comune ha evidenziato la necessità di dover procedere nell'anno 2021 al pagamento dei maggiori oneri di smaltimento conseguenti all'intervenuto aumento delle tariffe dell'impianto di produzione CDR gestito dalla società Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per un importo di € 114.903,59.

Per quanto evidenziato, al fine di assicurare e garantire tutte le attività connesse al servizio, nonché la copertura finanziaria degli effettivi costi da sostenere nell'esercizio 2021, l'ETC presenta istanza ad ARERA per il superamento del limite di crescita della tariffa per un importo pari a € 134.309, come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

| Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli | | | |
|--|----|------------------|------------------------|
| | | Anno 2020 | Range di scelta |
| | b | 0,60 | [0,3 ;0,6] |
| | ω | 0,40 | [0,1 ;0,4] |
| | γ | -0,50 | |
| Valutazione rispetto obiettivi %RD | γ1 | -0,25 | [-0.25 ; -0.06] |
| Valutazione performance riutilizzo/riciclo | γ2 | -0,20 | [-0.2 ; -0.03] |
| Valutazione soddisfazione utenti | γ3 | -0,05 | [-0.05 ; -0.01] |
| | r | 4,00 | [1 ; 4] |
| | | Anno 2019 | Anno 2021 |
| Benchmark di riferimento | | 401,60 | 399,62 |
| Costo Unitario effettivo | | 358,35 | 434,26 |

Tabella 2: Limite tariffario

| Limite tariffario | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | <i>rpi</i> | 1,70% | |
| | x | 0,10% | [0,1% ;0,5%] |
| | QL | | [0% ;2%] |
| | PG | | [0% ;3%] |
| | C19 | | [0% ;3%] |
| $pa = rpi a - Xa + QLa + PGa$ | ρ | 1,60% | |
| Limite di crescita della tariffa | | | |
| | $Ta/Ta-1 \leq (1 + pa)$ | 1,19 | |
| | T_a riconosciuta | 1.932.652 | |
| | Δ non riconosciuto | 335.824 | |

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

| Limite di crescita della tariffa variabile | | |
|---|-----------------|-------------|
| | Comp. variabile | Comp. fissa |
| Tariffa complessiva ex MTR | 2.656.775 | |
| Scomposizione della tariffa | 1.805.567 | 851.208 |
| Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +) | 258.744 | 129.555 |
| Scomposizione della tariffa | 1.546.823 | 721.653 |
| Tariffa finale ex MTR | 2.268.476 | |

Tabella 4: Tariffa finale

| Tariffa finale | | |
|---|-----------------|-------------|
| | Comp. variabile | Comp. fissa |
| Tariffa complessiva riconosciuta | 1.932.652 | |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) | 134.309 | |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR | 1.372.720 | 694.241 |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) | | 36.255 |
| Attività fuori perimetro | | |
| Tariffa finale con fuori perimetro | 1.372.720 | 657.987 |
| Tariffa finale solo attività in perimetro | 1.372.720 | 657.987 |

| | Input dati Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| | | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i> | G | 192.812,62 | 0,00 | 192.812,62 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i> | G | 0,00 | 163.676,08 | 163.676,08 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i> | G | 0,00 | 430.404,87 | 430.404,87 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i> | G | 1.032.132,10 | 0,00 | 1.032.132,10 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fattore di Sharing <i>b</i> | E | 0,60 | 0,60 | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i> | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i> | G | 0,00 | 155.283,17 | 155.283,17 |
| Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i> | E | 0,84 | 0,84 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i> | E | 0,00 | 130.437,86 | 130.437,86 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i> | E-G | 0,00 | 3.812,98 | 3.812,98 |
| Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i> | E | 0,50 | 0,50 | |
| Numero di rate <i>r</i> | E | 4 | 4 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC_{TV}/r</i> | E | 0,00 | 476,62 | 476,62 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 116.502,95 | 116.502,95 |
| ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 1.224.944,72 | 580.622,67 | 1.805.567,39 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i> | G | 273.151,88 | 0,00 | 273.151,88 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i> | G | 7.123,12 | 31.701,98 | 38.825,10 |
| Costi generali di gestione <i>CGG</i> | G | 139.379,24 | 5.396,51 | 144.775,75 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi <i>CO_{AL}</i> | G | 0,00 | 4.896,51 | 4.896,51 |
| Costi comuni <i>CC</i> | C | 146.502,36 | 41.995,01 | 188.497,36 |
| Ammortamenti <i>Amm</i> | G | 117.086,19 | 0,00 | 117.086,19 |
| Accantonamenti <i>Acc</i> | G | 0,00 | 89.039,53 | 89.039,53 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per crediti | G | 0,00 | 89.039,53 | 89.039,53 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i> | G | 76.597,17 | 0,00 | 76.597,17 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi d'uso del capitale <i>CK</i> | C | 193.683,35 | 89.039,53 | 282.722,88 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i> | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i> | E-G | 0,00 | 224.925,90 | 224.925,90 |
| Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i> | C | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Numero di rate <i>r</i> | C | 4 | 4 | 0,00 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+y)RC_{TF}/r</i> | E | 0,00 | 28.115,74 | 28.115,74 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 78.719,99 | 78.719,99 |
| ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | 613.337,59 | 237.870,26 | 851.207,84 |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII | E | | | 388.298,91 |
| ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o | C | 1.838.282,31 | 818.492,93 | 2.656.775,24 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | 36.254,73 |

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

| | | | | |
|--|---|--------------|------------|--------------|
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di rate r' | E | 0 | 0 | 0 |
| Rata annuale $RCND_{TV} / r'$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 0 | 0 | 0 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV} | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020} / r'_{2020}$ (SE $r'_{2020} > 1$) | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r'_{2020} (da PEF 2020) | E | 0 | 0 | 0 |
| ΣTV_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 1.224.944,72 | 580.622,67 | 1.805.567,39 |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$ | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR | C | 0 | 0 | 0 |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF} | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020} / r'_{2020}$ (SE $r'_{2020} > 1$) | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r'_{2020} (da PEF 2020) | C | 0 | 0 | 0 |
| ΣTF_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 613.337,59 | 237.870,26 | 851.207,84 |
| $\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) | C | 1.838.282,31 | 818.492,93 | 2.266.476,33 |

Grandezze fisico-tecniche

| | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| raccolta differenziata % | G | | | 69% |
| q_{0-2} kg | G | | | 5.223,79 |
| costo unitario effettivo - Coeff €cent/kg | G | | | 434,26 |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | | 399,62 |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | |

Coefficiente di gradualità

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1 | E | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2 | E | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3 | E | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Totale γ | C | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | C | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Verifica del limite di crescita

| | | | | |
|---|-----|--|--|--------------|
| $\rho_{1,0}$ | MTR | | | 1,70% |
| coefficiente di recupero di produttività X_0 | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_0 | E | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_0 | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$ | E | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | C | | | 1,60% |
| $(1+\rho)$ | C | | | 1,02 |
| ΣT_0 | C | | | 2.268.476,33 |
| ΣTV_{0-1} | E | | | 1.143.933,19 |
| ΣTF_{0-1} | E | | | 758.283,52 |
| ΣT_{0-1} | C | | | 1.902.216,71 |
| $\Sigma T_0 / \Sigma T_{0-1}$ | C | | | 1,19 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 1.932.652,18 |
| delta $(\Sigma T_0 - \Sigma T_{max})$ | C | | | 335.824,15 |

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--------------|
| Riclassifica TV_n | E | | | 1.372.719,83 |
| Riclassifica TF_n | E | | | 694.241,48 |

Attività esterne Ciclo integrato RU

| | | | | |
|--|---|--|--|------|
| | G | | | 0,00 |
|--|---|--|--|------|

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPLEVIBILE)

| | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 | C | 0,00 | 85.777,08 | 85.777,08 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 1.429,87 | 1.429,87 |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 | C | 0,00 | 84.347,21 | 84.347,21 |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |